

Diffamazione e responsabilità del giornalista : corte di appello di Caltanissetta , sezione seconda penale , sentenza N. 604 del 20 giugno 2005.

Autore: sentenza

In: Diritto civile e commerciale

CORTE DI APPELLO DI *****

SEZIONE SECONDA PENALE

PRESIDENTE: *****

CONSIGLIERE ESTENSORE: *****

SENTENZA N.??? 604?? DEL? 20 GIUGNO 2005

?

In tema di concorso in diffamazione e responsabilità del giornalista l'aver riportato "alla lettera" le dichiarazioni del soggetto intervistato ? come si verifica nel caso dell'intervista diffusa col mezzo televisivo? qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso (o diffamatorio), integra la scriminante del diritto di cronaca. quando il fatto "in s?" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo cui le dichiarazioni ingiuriose (o diffamatorie) si riferiscono

?

in tema di diffamazione l'esimente della provocazione pu? essere applicata nella sua ipotesi ?putativa ovvero quando l'agente abbia agito nel (l'erroneo) convincimento del fatto illecito altrui, purch? tale convinzione trovi fondamento in una plausibile (e ragionevole) condizione.

?

L'esimente di cui all'art.599 comma secondo è configurabile pur quando la reazione non sia immediata rispetto alla collocazione del fatto ingiusto purché si accerti la constatata permanenza di tale particolare stato d'animo nell'agente ravvivato da particolari circostanze.

?

?

?

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11 novembre 2003 il Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale condannava ***** , ***** , ***** e ***** alla pena di € 100 di multa ciascuno ritenendoli tutti responsabili del delitto di diffamazione in danno di ***** , ***** della Repubblica presso Tribunale di Agrigento, nei cui confronti venivano anche condannati al risarcimento del danno liquidato in 5000.

I fatti presi in considerazione dal Giudice di primo grado riguardano una trasmissione televisiva messa in onda in Agrigento il 2 maggio 1997 dalla emittente locale T.V.A., nel corso della quale l'A. accusava il dott. M. di alcune irregolarità in tema di repressione degli abusi edilizi: in particolare, in relazione alla trattazione del procedimento nei confronti di tali V., autori di alcuni illeciti edilizi commessi nell'esecuzione di lavori di realizzazione di un albergo nel parco pirandelliano di Agrigento, asseritamente ritenuti legati da vincoli di stretta amicizia con il M..

In tale contesto, l'A. riferiva che il M. non soltanto si era occupato del procedimento V., ma aveva archiviato anche la denuncia presentata in ordine a tale vicenda dall'associazione ambientalista Legambiente sicché dopo una seconda denuncia il processo era stato riaperto ma a causa del tempo intercorso grazie alle precedenti archiviazioni, i reati dei quali i suddetti autori dei pretesi illeciti edilizi avrebbero dovuto essere dichiarati responsabili, erano stati poi dichiarati prescritti.

Premesse alcune considerazioni generali in ordine al diritto di cronaca e di critica giornalistica, e all'esposizione dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali espressi in ordine a tali questioni, ed alla scriminante della provocazione, il Tribunale ha ricostruito i fatti per cui il processo sulla base delle dichiarazioni testimoniali della relazione ispettiva predisposta su delega del Ministro della Giustizia in carica dall'Ispettore De Augustini e degli altri elementi di prova valutati utilizzabili, nei seguenti termini:

1) in seguito ad alcuni esposti presentati dalla Sezione di Agrigento della suddetta associazione ambientalista "Legambiente", venivano segnalate all'Autorità Giudiziaria requirente agrigentina, le attività di edificazione di strutture alberghiere intraprese da tale D., e dai suddetti V., nel parco pirandelliano, aventi a oggetto la costruzione ed ampliamento delle strutture denominate "Caos" ed "Eos";

2) in tale contesto veniva iscritta notizia di reato a carico dei V.-T. dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO per i reati di falso, truffa aggravata e fatti connessi, successivamente archiviata con decreto in data 23-8-1990 emesso dal GIP presso lo stesso Tribunale di Agrigento, sulla (conformemente) richiesta formulata dall'Ufficio del Pubblico Ministero per conseguire l'applicazione dell'amnistia;

3) trasmessi successivamente gli atti alla (allora) Procura della Repubblica presso la Pretura di Agrigento affinché procedesse per il reato p. e p. dalla lett. C) dell'art. 20 legge 47/1985, un altro magistrato (il dott. *****), e non quindi il M. chiedeva una prima volta l'archiviazione, che veniva disposta dal Pretore (dott. *****) il 13-4-1991 (nel procedimento recante il n.5885/90);

4) in seguito ad ulteriori allegazioni, il fascicolo relativo agli illeciti edilizi era stato successivamente riaperto (sempre dal dott. *****), e le indagini si conclusero con il rinvio a giudizio, e la successiva condanna dei tre proprietari (V.-T.) dell'hotel "Villa Eos";

5) oltre al suddetto procedimento n°5885/90, del quale il dott. M. non risultava si fosse mai occupato, il Tribunale evidenziava che sussistevano altri procedimenti connessi ai medesimi fatti per i quali era intervenuta la suddetta condanna, ed in particolare un fascicolo iscritto in "atti relativi" (col n° 5556/89, assegnato al dott. *****), ed un altro fascicolo iscritto al n°18/ 1989 del "registro *****" anch'esso assegnato allo stesso Magistrato, successivamente andato disperso, in relazione ai quali parimenti il Giudice di primo grado escludeva che il dott. M. si fosse occupato nell'esercizio delle funzioni alle quali era stato addetto;

6) affermava, per?, il Tribunale che il dott. M. si era invece effettivamente occupato di un fascicolo (iscritto n?8703/90), riguardante gli illeciti edilizi commessi dai suddetti V., che non era stato iscritto in seguito ad una denuncia di ?Legambiente?, ma piuttosto da una segnalazione (inoltrata con ?fonogramma?) dai Carabinieri di Villasetta.

?In detto procedimento ? nel cui contesto si inserisce anche la vicenda del contrasto insorto tra l?odierno parte offesa, magistrato titolare all?epoca del relativo procedimento, ed il brigadiere dei Carabinieri G. ? il dott. M. disponeva in data 19-10-1989 la trasmissione degli atti per competenza alla Procura della Repubblica presso Tribunale di AGRIGENTO, perch? presso questo Ufficio pendeva altro procedimento per fatti connessi.

Concludeva, pertanto, il primo Giudice, affermando che anche per tale procedimento il dott. M. non aveva chiesto ? n? tantomeno disposto ??? alcuna archiviazione sicch?, anche in relazione a detto profilo, le affermazioni dell?A. si profilavano non corrispondenti al vero, ed esclusa l?esimente (dell?esercizio) del diritto critica, il Tribunale concludeva affermando la responsabilit? dell?imputato A. quale autore materiale della diffamazione, e dei coimputati materiale B.,C. e L. quali concessionari privati dell?emittente televisiva TVA.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la difesa del dott.M., costituito parte civile nei confronti degli imputati, che ha lamentato l?esiguit? della somma stabilita dai primi Giudici a titolo di risarcimento dei danni evidenzian- do il particolare pregiudizio causato alla reputazione del suddetto Magistrato,? e la mancata concessione di una provvisoria.

Proponeva appello anche la difesa degli imputati, lamentando che:

a) il M. in relazione alla vicenda degli abusi edilizi realizzati dai V. aveva tenuto una condotta pienamente censurabile, ben pi? grave di quella posta in essere dall?A.;

b) il M. si era effettivamente ?autoassegnato? un procedimento penale, il n?8703/89, iscritto a carico di soggetti con i quali egli intratteneva vincoli di amicizia, strumentalizzando inoltre tale assegnazione al fine di minacciare il predetto sottoufficiale G., autore di indagini nei confronti dei medesimi V.;

c) il M. inoltre aveva anche trattato il procedimento iscritto al n?18/ 89 del ?registro *****?, derivato da

una denuncia della medesima associazione ?Legambiente?: procedimento irregolarmente iscritto, ed in seguito soppresso;

d) l?A. ha in ogni caso agito in buona fede, sulla base di una serie di elementi individuati di riscontro, nella motivata convinzione che il dott. M. avesse effettivamente disposto l?archiviazione;

e) in ogni caso, il suddetto imputato ha agito in stato di provocazione determinato dal fatto illecito altrui costituito nella fattispecie dalla ingiusta richiesta di rinvio a giudizio a suo carico, nel proc. penale iscritto al n?635/1995 in cui era stato coinvolto unitamente alla Sovrintendente ai Beni Architettonici e Artistici di Agrigento all?epoca dei fatti, F.;

f) nei confronti dei coimputati C., B. e L., doveva essere comunque riconosciuta l?esimente del diritto cronaca, poich? gli stessi avevano operato al solo fine di garantire ai cittadini il pieno diritto all?informazione.

Infine, la difesa dei predetti imputati reiterava varie istanze probatorie di acquisizioni documentali e prove testimoniali tutte riguardanti i procedimenti connessi? instaurati anche nei confronti del M. per le condotte dallo stesso poste in essere, contestualmente e successivamente alle indagini nei confronti del V. ed alla denuncia dell?A..

Con successivi motivi aggiunti, la difesa degli odierni imputati ha chiesto inoltre la riapertura dell?istruzione dibattimentale al fine di acquisire:

- la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta (iscritta al n?886/03,? deliberata il 18 dicembre 2003) nel contesto della quale si affermerebbe la legittimit? delle critiche mosse dall?A. al M.;

- il provvedimento del Ministro di Giustizia pro-tempore, che richiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura di trasferire il dottore M. per incompatibilit? ambientale (in applicazione dell?art.2 della Legge sulla guarente- gie), perch? il suddetto magistrato aveva trattato un affare riguardante un soggetto con il quale intratteneva rapporti di amicizia, concludendo per l?insussistenza degli abusi edilizi

Ribadiva inoltre la difesa dell?A. che il M. si era comunque? ?autoassegnato? il procedimento penale

iscritto nei confronti del V. (già assessore del Comune di Agrigento), commettendo un grave illecito come era emerso dall'esito della richiamata ispezione ministeriale, e tale fatto affermato dall'A. corrispondeva alla verità dei fatti, come risulta dalla relazione ispettiva, e dagli esiti dello stesso procedimento penale.

L'A. andava peraltro assolto, avuto riguardo alla condotta tenuta dal dott. M. nei confronti del citato ***** in occasione delle indagini espletate da quest'ultimo nei confronti del V., o per assenza di dolo poiché al momento in cui effettuò le dichiarazioni era effettivamente convinto che la denuncia presentata dal Legambiente era stata archiviata dal M., ovvero per avere agito per errore involontario: ovvero, infine, avrebbe dovuto essere riconosciuta la scriminante della provocazione, in presenza di un'attività persecutoria posta in essere dallo stesso M. nei confronti dell'A. nel procedimento penale dallo stesso istruito, e nel corso del quale era stato effettuato l'arresto della Sovrintendente F..

Aggiungeva ancora la difesa degli odierni imputati nei predetti motivi aggiunti, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le anomalie del citato proc. penale n°18/1989 iscritto nel Reg. Anonimi avente ancora ad oggetto gli illeciti commessi dai V., e che la sentenza di primo grado si fonderebbe comunque su atti non utilizzabili poiché il M. avrebbe dovuto essere sentito quale imputato di reato connesso, e non quale testimone, mentre in motivazione risultano utilizzate alcuni atti di indagine (s.i.t. *****, s.i.t. *****, informativi Squadra Mobile) per i quali non è stato prestato alcun consenso da parte degli imputati.

Infine, gli imputati C., B. e L. dovevano ritenersi ingiustamente condannati per il delitto di diffamazione televisiva ed omesso controllo (sui contenuti delle trasmissioni diffuse con la suddetta emittente televisiva) poiché gli stessi avevano preventivamente visionato l'intervista eliminandone le parti e pezzi ritenuti diffamatori e sicché nessuna omissione può ritenersi esservi stata; in ogni caso nei loro confronti dovrebbe essere fatta applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia deliberata dalle Sezioni Unite Penali (sent. n° 37140/2001), secondo la quale al giornalista non può attribuirsi il compito di censurare le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista.

All'udienza del 20 giugno 2005, acquisite le pronunce giurisdizionali definitive richieste della difesa dell'imputato, il quale rendeva inoltre dichiarazioni spontanee, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene? questa Corte di Appello che il motivo di gravame proposto dalla difesa degli imputati C., B. e L. ed avente ad oggetto la dedotta insussistenza della condotta di concorso in diffamazione aggravata per avere es- agito al fine comunque di tutelare l'interesse pubblico all'informazione, che in? particolari casi assume valenza prevalente sulla posizione soggettiva della perso- na alla quale l'informazione si riferisce ? e quindi? sul diritto all'onore del singolo titolare ? sia fondato e debba essere accolto.

Infatti, secondo il pi? recente orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte: *"In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non e' scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicitá delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa e' da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in se' dell'intervista, in relazione alla qualita' dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al piu' generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti e' riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimita' (cfr., CASS. Sez.Un. penali, sent. n? 37140/2001).*

Rimandando all'ampia esposizione contenuta nell'impugnata sentenza ? che la Corte richiama quindi integralmente ? circa la caratterizzazione dell'es- imente del diritto di critica nei reati contro l'onore, e nella diffamazione a mezzo stampa o con lo strumento della radio o della televisione, evidenzia il Collegio deliberante come l'orientamento al quale l'impugnata sentenza ha (sostanzial- mente) aderito, ritiene che la pubblicazione di un'intervista dal contenuto diffamatorio, rilasciata da un terzo al giornalista, non esime quest'ultimo dalla responsabilit? per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti della verit?, dell'interesse sociale della notizia, e della continenza.

Valuta peraltro la Sezione deliberante che il predetto orientamento? non pu? ritenersi suscettibile di una generalizzata applicazione, offrendo la casistica esempi eclatanti nei quali uno dei tre requisiti suddetti, e cio? l'interesse sociale della notizia,pu? acquistare un'importanza tale da determinare anche la prevalen- za ? n

controllo per l'individuazione della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca ? sugli altri due. Ci? pu verificarsi ? e spesso si ? verificato ?quando un personaggio, che riveste una posizione di? rilievo nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in s? diffamatorie, nei confronti di altro personaggio la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tali casi ? la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per s? la notizia, indipendentemente dalla veridicit? di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate: e tale notizia, seppure sia lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perch? soddisfa quell'interesse della collettivit? all'informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall'art. 21 della Costituzione.

?Pertanto, quanto pi? ? elevata la posizione sociale dell'intervistato, maggiore risulta l'interesse del pubblico ad essere informato del suo pensiero, e ci? indipendentemente dalla veridicit? dei fatti narrati, o dalla intrinseca offensivit? delle espressioni usate: circostanze, queste, che non possono influire sulla responsabilit? penale del giornalista il quale si ? limitato a riprodurre fedelmente tali dichiarazioni. In ipotesi siffatte, indubitabile che la notizia sia costituita dal fatto in s? delle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato risultando l'interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto, e dalla continenza del linguaggio adottato.

Seguire l'orientamento giurisprudenziale che richiede ? per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca ? che il giornalista, prima di pubblicare un'intervista, controlli in ogni caso la veridicit? oggettiva e quanto dichiarato dell'intervistato e si astenga comunque dal pubblicare espressioni offensive, significa voler privilegiare ? in presenza di un conflitto fra diritti di pari dignit? costituzionale ? la tutela del diritto all'integrit? morale del singolo cittadino a scapito del diritto degli organi di stampa, o televisivi, e degli addetti ai servizi giornalistici che vi lavorano, a fornire una completa informazione su fatti di rilevante pubblico interesse, e del diritto della collettivit? ad essere informata.

Pretendere che il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verit? storica del contenuto dell'intervista, potrebbe comportare una grave limitazione alla libert? di stampa e di informazione, atteso che le obiettive difficult? che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verit? di quanto dichiarato da un personaggio che riveste una posizione di rilievo nella vita pubblica, magari su argomenti riservati, potrebbero indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione dell'intervista. Ugualmente, pretendere che il giornalista o l'operatore dell'informazione radio-televisiva si astenga dal pubblicare ? o dal trasmettere ? un'intervista rilasciata da un personaggio che occupa una posizione di riconosciuto rilievo nella vita pubblica, perch?

contiene espressioni offensive nei riguardi di altro personaggio parimenti noto, significherebbe compromettere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l'altro, attribuirsi secondo diritto al giornalista o all'operatore dell'informazione radio televisiva il compito di "purgare" il contenuto dell'intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto nella fattispecie dal giudizio (anche pesantemente) critico o non lusinghiero, espresso con parole forti o comunque valutate offensive secondo la comune accezione da un personaggio noto all'indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.

E ciò non solo in ambito nazionale o internazionale, ma anche in ambiti più ristretti, fino a quello locale settoriale.

Il giornalista che pubblica un'intervista prescindendo dal controllo della veridicità del suo contenuto, deve peraltro essere certo della posizione di alto rilievo occupata dall'intervistato, e dell'interesse della collettività a essere informata del pensiero del medesimo intervistato sull'argomento che forma oggetto della medesima intervista.

Per distinguere il lecito dall'illecito, la Suprema Corte di Cassazione ha quindi chiarito con la citata sentenza pronunciata dalle SS.UU. penali che, occorrerà accertare, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 c.p. 6°.

Occorre quindi precisare che l'aver riportato "alla lettera" le dichiarazioni del soggetto intervistato come si verifica nel caso dell'intervista diffusa col mezzo televisivo qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso (o diffamatorio), integra la scriminante del diritto di cronaca, quando il fatto "in sé" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo cui le dichiarazioni ingiuriose (o diffamatorie) si riferiscono.

. In tal caso, il giornalista deve essere scriminato anche se riporterà espressioni (oggettivamente offensive che l'intervistato ha pronunciato all'indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o ovvero per la loro indiscussa notorietà in un determi-

nato ambiente? l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore.

Nel caso in esame, è indubbio che gli imputati nella loro qualità di titolari dell'emittente privata T.V. hanno trasmesso l'intervista rilasciata dall'Arnone, limitandosi a riportare le frasi riferite da quest'ultimo agendo quindi inequivocamente quali semplici osservatori estranei ai fatti, e senza in alcun modo quindi concorrere con la condotta illecita.

Pertanto, che la suddetta intervista rivestisse una rilevanza particolare e costituisse quindi una notizia per sé stessa deriva dal particolare ruolo, e dalla posizione sociale, rivestita da entrambi gli interessati, dato che il M. svolgeva a quel tempo le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, ed aveva inoltre trattato numerosi procedimenti in materia di abusivismo edilizio, mentre l'A., agendo quale Presidente della sezione agrigentina di Legambiente ed esponente politico di rilievo regionale, aveva ripetutamente denunciato la scarsa efficacia delle iniziative giudiziarie tese a reprimere il fenomeno dell'abusivismo nella zona agrigentina che, per le particolari caratteristiche del territorio e la presenza di beni archeologici di massimo rilievo internazionale, induce questa Corte a considerare la notizia pubblicata attraverso la diffusione col mezzo televisivo della richiamata intervista, di sicuro rilievo per la sua specificità, e per l'attinenza ad argomenti di pubblico dibattito.

L'intervista dell'A., pertanto, doveva ritenersi di massimo rilievo per la pubblica informazione locale avendo ad oggetto la denuncia di presunte irregolarità nella trattazione di procedimenti penali aventi ad oggetto gravi fenomeni di abusivismo realizzati mediante l'edificazione, o la ristrutturazione, di complessi alberghieri da parte di soggetti, quali i V., che avevano anche essi rivestito cariche pubbliche nell'amministrazione comunale di Agrigento e, quindi, rappresentava una notizia la quale è considerata i soggetti coinvolti e gli argomenti trattati costituiva per l'interesse pubblico all'informazione un dato non censurabile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, B. Gerlando, C. Arturo e ***** devono essere assolti dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste.

In ordine poi ai motivi di gravame proposti dalla difesa dell'imputato A., ritiene la Corte che il motivo riguardante l'inesistenza della provocazione debba ritenersi fondato e possa, pertanto, essere accolto con effetto assorbente di ogni altra censura.

Ha infatti sostenuto la difesa, che

l'A. ha agito in stato di provocazione determinato dal fatto illecito altrui, che nella fattispecie considerata identifica nella richiesta di rinvio a giudizio ? considerata ingiusta dall'odierno appellante ? disposta a suo carico nel proc. penale n°635/1995, nel quale era stato coinvolto unitamente alla Sovrintendente F.: procedimento istruito inizialmente proprio dal dott. M., e nel corso del quale erano stati emessi anche provvedimenti restrittivi della libert? personale eseguiti nei confronti della medesima Sovrintendente dei Beni Culturali di Agrigento.

Pur dedotta? nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ha escluso l'operativit? della predetta esimente ritenendo non adeguatamente provato che l'imputato abbia agito in stato d'ira, od in preda ad un incontenibile eccitazione psichica tale da avere provocare nell'A. la perdita di ogni potere di autocontrollo;

riteneva, inoltre, il primo Giudice che l'imputato non avesse neppure provato l'immediatezza tra la sua reazione e l'asserito fatto ingiusto del M., consistente a suo dire nell'averlo coinvolto in una indagine penale.

Lo stesso Giudice di primo grado ha per? riconosciuto che l'imputato aveva dichiarato di avere agito nella convinzione di essere oggetto di ?un vero e proprio complotto?. di una trappola giudiziaria?. di una congiura sottolineando di avere riferito i fatti presi in considerazione nel presente procedimento in presenza ?di una forte emozione ? di una forte provocazione?.

Considera dunque il Collegio deliberante che, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale l'esimente della provocazione pu? ritenersi sussistente in presenza? di una reazione la quale sia la conseguenza di un fatto che per la sua intrinseca illegittimita' ? o per la sua contrarieta' alle norme del vivere civile ? presente in se' la potenzialita' di suscitare un giustificato turbamento nell'animo dell'agente.?

Ha, in particolare, affermato la Suprema Corte di Cassazione che: per l'applicabilita dell'esimente prevista dal secondo comma dell'art 599 cod pen ? sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui. L'ingiustizia per? non deve essere valutata con criteri restrittivi, cio? limitatamente ad un fatto che abbia una intrinseca illegittimit? bens? con criteri pi? ampi che comprendono anche fatti che la coscienza etica della collettivit? riprova in un certo momento storico? (cfr., CASS.. Pen., sent.? 2017/1975).

Costituisce inoltre un principio consolidato che l'esimente in esame puo' anche configurarsi sotto il profilo

della c.d. "putatività", ai sensi dell'art. 59 Cod. Pen. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte), qualora ricorra una ragionevole e anche se erronea opinione dell'illiceità del fatto altrui, pur richiedendosi in tale ipotesi che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile. Su tale questione, la Suprema Corte ha affermato che: "In tema di ingiuria e diffamazione è ammessa la provocazione putativa, a condizione però, che l'errore dell'imputato nella valutazione dell'ingiustizia del fatto altrui sia non pretestuoso o capriccioso ma plausibile e ragionevole" (cfr., CASS. Pen., sent. 1334/1983).

Applicando dunque i richiamati orientamenti interpretativi al caso considerato, considera la Corte decidente che nel corso di un altro procedimento penale l'odierno imputato ***** con sentenza deliberata in data 27 febbraio 2001, veniva condannato dal Tribunale di Caltanissetta alla pena di lire 1.500.000 di multa in ordine al reato di diffamazione aggravata in danno dello stesso ***** p.o. nel presente giudizio, commesso in occasione di un'intervista rilasciata ad un'emittente televisiva il 4 giugno del 1996.

Con successiva sentenza deliberata il 18 dicembre 2003, questa Corte di Appello, in riforma della predetta condanna, ha assolto l'A. dalla suddetta imputazione perché il fatto non costituisce reato, ritenendo raggiunta la prova che l'imputato aveva reso le dichiarazioni incriminate in un particolare stato d'animo, profondamente alterato dalle (plurime) iniziative processuali assunte nei suoi confronti dal medesimo M., che l'A. riteneva fossero ispirate da un intento persecutorio nei suoi riguardi, essendosi inoltre convinto di avere subito un rilevante pregiudizio per la sua credibilità politica in conseguenza delle medesime iniziative giudiziarie pervenendo così ad un vero e proprio stato d'ira, manifestatosi nell'occasione in cui ebbe a riferire su tali fatti nell'audizione che l'A. rese all'ispettore ministeriale delegato per indagare sull'operato professionale del M. presso la Procura della Repubblica di Agrigento.

Avverso la suddetta sentenza assolutoria la difesa del M. costituito parte civile anche in quel giudizio proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte, lo ha recentemente rigettato (cfr., sentenza n°15966 del 24 febbraio 2005), ritenendo che effettivamente l'A. in occasione dell'intervista rilasciata il 4 giugno dell'anno 1996 avesse agito in una condizione di vero turbamento dello stato d'animo, già provato dalle conseguenze negative sofferte sul piano politico (una condizione di sostanziale emarginazione) non soltanto ancora sussistente al momento dell'intervista, bensì aggravato, in tal momento dalla necessitata condizione di aver dovuto ripercorrere, appena prima e davanti all'ispettore ministeriale, la totalità dei fatti e la denuncia di quelli che egli aveva ritenuto ed interiorizzato come veri abusi, sicché il dato della non immediatezza della reazione rispetto alla collocazione del fatto ingiusto rimaneva privo di rilevanza, in considerazione della constatata

permanenza di tale stato d'animo ? pur a distanza temporale di diversi mesi dalle iniziative giudiziarie del M. ?
presenza di particolari circostanze come quella, appunto, dell'esame da parte dell'ispettore ministeriale.

Considera, quindi, il Collegio decidente che l'applicazione del richiamato principio giurisprudenziale
caso in esame, debba necessariamente indurre le stesse conclusioni che questa Corte di Appello, in differente
composizione, ha adottato con la predetta sentenza deliberata il 18 dicembre 2003, successiva-
mente confermata dalla Suprema Corte con la richiamata sentenza n°15966 del 24 febbraio 2005.

Invero, ? circostanza di fatto pacifica ? e non contestata dalle parti ? che alla data della successiva
intervista resa il 2 maggio 1997, l'imputato ***** aveva appena ricevuto (con precisione, il giorno prima),
notifica della richiesta di rinvio a giudizio nel richiamato procedimento penale n°635/ 1995 ? che lo vedeva
coinvolto unitamente alla dott.ssa *****- dente di Agrigento ? la cui istruzione l'imputato attribuiva
esclusivamente al- l'operato del dott. M., seppure il relativo provvedimento risultava sottoscritto da altri
Magistrati a seguito dell' (intervenuta) astensione di quest'ultimo dalla trattazione del medesimo procedimento
intervenuta in ogni caso? dopo che lo stesso M. ne aveva curato le decisive fasi iniziali, culminata
nell'applicazione della misura cautelare nei riguardi della F..

Se, pertanto, nel mese di giugno del 1996 l'imputato ? come ? stato accertato a seguito di un giudizio
penale irrevocabilmente definito dalla Suprema Corte di Cassazione con la citata sentenza n°15966/05 ? aveva
agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, ancor pi? l'A. doveva trovarsi in tale particolare
condizione di turbamento dell'animo quando, ricevuta la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, aveva
conseguito la certezza che le iniziative processuali assunte dal M. nei suoi riguardi, avevano indotto ulteriori
conse- guenze sfavorevoli nei suoi riguardi.

N?, peraltro, pu? assumere alcuna rilevanza la circostanza che i fatti attribuiti al M. siano stati ritenuti
non integranti l'ipotesi di illecito penale per la quale quest'ultimo ? stato (a sua volta) incriminato per il delitto p
e p. dall'art. 323 C.p. in relazione alla medesima iniziativa giudiziaria (e ad altre specifica- mente contestate
dall'Ufficio del Pubblico Ministero che ha esercitato l'azione penale nei suoi riguardi) dalla medesima Corte
deliberante nella stessa compo- sizione collegiale, che ha contestualmente pronunciato nei suoi riguardi sentenza
di proscioglimento (con la formula perch? il fatto non sussiste), sicch? dovrebbe? escludersi la ricorrenza del fatto
ingiusto altrui.

Ritiene infatti la Sezione decidente di richiamare su tale questione l'orientamento giurisprudenziale richiamato secondo il quale l'esimente della provocazione può essere parimenti applicata nella sua ipotesi putativa, ovvero quando l'agente abbia agito nel (l'erroneo) convincimento del fatto illecito altrui, purché tale convinzione trovi fondamento in una plausibile (e ragionevole) condizione.

Nella fattispecie considerata, dunque, la circostanza che – quantomeno al momento della reazione – l'A. fosse pervaso dalla (pur erronea) convinzione del fatto illecito altrui, riferibile alle richiamate condotte riferibili (anche) all'operatore professionale del dott. M., si evince dal rilievo che – sebbene negli stessi giorni era stato chiesto il rinvio a giudizio dell'A. – nel precedente mese di aprile dello stesso anno, ovvero appena un mese prima, era stato formalmente avviato il procedimento disciplinare nei confronti dello stesso M.: circostanza questa, che il Collegio deliberante ritiene ragionevolmente abbia suscitato (e radicato) nell'A. la convinzione sullo scopo persecutorio dell'attività professionale esplicata ai suoi danni dal Magistrato agrigentino.

La particolare situazione venutasi a creare nel maggio dell'anno 1997, quando l'A. da un lato riceveva la notifica della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei suoi confronti, e dall'altro acquisiva (contemporaneamente) la notizia dell'iniziativa paradisciplinare assunta dal Ministro di Giustizia nei riguardi del M., che quelle indagini aveva avviato (e seguito) negli anni precedenti, fondatamente determinavano nell'imputato una condizione psichica che lo faceva ritenere, pur erroneamente, vittima di una "persecuzione giudiziaria", e dunque di una vera e propria provocazione, al punto che lo stesso A. nel corso dell'intervista incriminata dichiarava espressamente di sentirsi "sconvolto e vittima di cose pazzesche", con ciò evidentemente volendo riferirsi alle iniziative giudiziarie proseguite nei suoi riguardi.

Pertanto, la sussistenza del rilevato nesso eziologico tra le iniziative giudiziarie assunte dalla Procura della Repubblica di Agrigento e le affermazioni offensive riferite dall'imputato all'indirizzo del M. in occasione dell'intervista televisiva incriminata, risulta inequivocamente dalla circostanza che nel corso della predetta intervista, l'imputato commentava proprio la genesi e la prosecuzione del procedimento giudiziario in cui era stato coinvolto unitamente alla dott.ssa F..

Tale particolare condizione, pertanto, determinava nell'imputato A. uno stato d'animo di particolare turbamento emotivo, che lo ha determinato a reagire accusando la persona che egli riteneva essere l'unico responsabile della presunta persecuzione giudiziaria nei suoi confronti, ovvero, il Sostituto Procuratore.

*****, di fatti risultati non rispondenti al vero.

?La condotta dell?A., pertanto, deve ritenersi scriminata? dall?esimen- te della provocazione idonea, n caso di specie, ad escludere il dolo, e cio? la coscienza e volont? del reato, avendo agito l?A. unicamente al fine o reagi- re al presunto fatto ingiusto altrui.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l?imputato ***** deve essere assolto dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

P.Q.M.

- visti gli artt. rubricati, 605 C.p.p.- art. 59 ultimo comma C.p.;

LA CORTE

giudicando sull?appello proposto da A. Giuseppe, *****- do, C. Arturo, *****, avverso la sentenza del Tribunale di CALTANISSETTA in data 11 novembre 2003, e dagli stessi appellata, appellata in via incidentale dalla persona offesa ***** costituita parte civile, in riforma della suddetta sentenza;

ASSOLVE

A. Giuseppe in relazione al reato a lui ascritto perch? il fatto non costituisce reato;

ASSOLVE

gli imputati B. Gerlando, C. Arturo, ***** dall?imputazione loro ascritta perch? il fatto non sussiste.

Visto l?art.602 C.p.p., dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Visto l?art.544 terzo comma *****, assegna il termine di gg. 30 per il deposito della motivazione.

CALTANISSETTA, 20 giugno 2005.??

????????????????

Il Consigliere est. *****

?

IL PRESIDENTE ?Dott. *****

<https://www.diritto.it/diffamazione-e-responsabilita-del-giornalista-corte-di-appello-di-caltanissetta-sezione-seconda-penale-sentenza-n-604-del-20-giugno-2005/>